



ACCADEMIA NAZIONALE  
DI SANTA CECILIA  
*Fondazione*

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ai sensi degli artt.14 e 50 del D.Lgs. del 31 marzo 2023, n.36 e ss.mm.ii.

Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 9 del 18 dicembre 2023  
ed in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2024.

## INDICE

### I. Principi generali

Articolo 1 – Finalità e principi generali

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Procedure di affidamento, limiti di importo e modalità di affidamento

Articolo 4 – Tipologie di forniture e servizi sotto soglia

Articolo 5 – Tipologie di lavori sotto soglia

Articolo 6 – Casi particolari

Articolo 7 – Responsabile Unico del Progetto

Articolo 8 – Adempimenti nei confronti dell'ANAC

Articolo 9 – Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale

Articolo 10 – Subappalto e cessione del contratto

### II. Albo dei Fornitori

Articolo 11 – Albo dei fornitori

Articolo 12 – Modalità di iscrizione

Articolo 13 – Decadenza dall'iscrizione

### III. Procedure di affidamento

Articolo 14 – Affidamenti diretti

Articolo 15 – Svolgimento procedura per l'acquisizione mediante affidamento diretto

Articolo 16 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

Articolo 17 – Svolgimento procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

Articolo 18 – Lavori d'urgenza e provvedimenti in caso di somma urgenza

Articolo 19 – Criteri di aggiudicazione e operazioni di gara

Articolo 20 – Garanzie

Articolo 21 – Avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando

IV. Spese in contanti

Articolo 22 – Spese a mezzo cassa economale

V. Controllo e liquidazione dei lavori

Articolo 23 – Controllo dei lavori, forniture e servizi

Articolo 24 – Termini di pagamento

VI. Disposizioni finali

Articolo 25 – Tutela della privacy

Articolo 26 – Foro competente e accesso agli atti

Articolo 27 – Pubblicità del Regolamento

Articolo 28 – Rinvio alle leggi e ai regolamenti

Articolo 29 – Entrata in vigore e abrogazione norme

## I. Principi generali

### Articolo 1 - Finalità e principi generali

Il presente Regolamento disciplina le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia per l'attività della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia (di seguito, la "Fondazione") ed è emanato nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, il "Codice") e nel rispetto dei limiti economici posti dalla programmazione generale.

L'attività di esecuzione di lavori e di acquisto di beni e servizi oggetto del presente Regolamento si ispira ai principi generali enunciati nella Parte I del Codice, in conformità con le disposizioni del Codice e della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nell'espletamento delle suddette procedure di affidamento, la Fondazione garantisce in particolare:

- a) in aderenza al principio del risultato, la tempestività ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) in aderenza al principio della fiducia, la promozione dell'iniziativa e dell'autonomia decisionale dei funzionari, rafforzandone e valorizzandone le capacità professionali, anche attraverso la formazione continua, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- c) in aderenza al principio di accesso al mercato favorendo, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso degli operatori economici all'Albo fornitori della Fondazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza;
- d) in aderenza al principio di buona fede e di tutela dell'affidamento, l'adozione di tutte le contromisure necessarie al verificarsi di comportamenti lesivi dell'operatore economico nei confronti della Fondazione;
- e) in aderenza ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, la predisposizione, per specifici fabbisogni/affidamenti a spiccata valenza sociale, di specifici accordi con gli Enti del terzo settore;
- f) in aderenza al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, l'inserimento negli atti di gara e nei contratti particolarmente esposti per durata e/o tipologia di affidamento, di apposite clausole che prevedano, al sopraggiungere di circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, una rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
- g) in aderenza ai principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, la previsione nei bandi di gara delle sole cause di esclusione espressamente previste agli articoli 94 e 95 del Codice favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa, l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese;

h) in aderenza al principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, la previsione nei bandi di gara del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, vigilando successivamente affinché sia garantita l'applicazione del citato contratto da parte dell'operatore economico e verificando, altresì, prima e durante lo svolgimento del contratto, che l'operatore economico abbia assolto tutti gli obblighi in materia di regolarità contributiva;

i) in aderenza al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per gli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, fatta salva la possibilità di invito al contraente uscente in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

j) in aderenza ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi, adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

k) in aderenza al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

In conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 2, del Codice, la Fondazione tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

## Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

**Regolamento:** il presente documento redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del Codice;

**Operatore economico:** qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera l) dell'allegato I.1 del Codice;

**Procedura aperta:** la procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice;

**Procedura ristretta:** la procedura in cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici

invitati dalla Fondazione così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera g) dell'allegato I.1 del Codice;

**Procedura negoziata** (con o senza previa pubblicazione di bando di gara): la procedura in cui la Fondazione consulta gli operatori economici dalla stessa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera h) dell'allegato I.1 del Codice;

**Affidamento diretto**: l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice, così come definito dall'art. 3, comma 1, lettera d) dell'allegato I.1 del Codice;

**Albo dei fornitori**: albo di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in relazione alle diverse tipologie di appalti, istituito dalla Fondazione;

**CIG**: codice identificativo gara;

**MePA**: Mercato elettronico della pubblica amministrazione, a disposizione delle amministrazioni pubbliche italiane, ove effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**Piattaforma Acquisti telematici**: applicativo adottato dalla Fondazione per la gestione dell'Albo dei fornitori e delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi.

### **Articolo 3 – Procedure di affidamento, limiti di importo e modalità di affidamento**

Le procedure di affidamento degli appalti oggetto del presente Regolamento sono l'affidamento diretto o la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

La scelta della procedura è stabilita dalla Fondazione, la quale potrà bandire, per l'affidamento di appalti aventi valori inferiori alle soglie comunitarie, anche procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando.

Le procedure di affidamento volte alla stipula di un contratto di cui al presente Regolamento sono previamente e formalmente autorizzate, secondo quanto previsto dalle procedure interne della Fondazione e in conformità all'Organizzazione interna degli uffici ed ai poteri di spesa ad essi assegnati.

L'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria può essere distinto nei limiti di importo di seguito indicati.

### **Modalità di affidamento per servizi e forniture:**

- a. affidamento di importo inferiore a 140.000 euro: affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera b), del Codice);
- b. affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia comunitaria ovvero alle diverse soglie stabilite all'art. 4 del Regolamento: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara mediante la consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti (art. 50, comma 1, lettera e), del Codice).

Gli operatori economici con cui stipulare in via diretta o da invitare alle procedure negoziate verranno individuati tramite l'Albo dei fornitori della Fondazione, prestatori di servizi ed esecutori di lavori ovvero sulla base di indagini di mercato.

### **Modalità di affidamento per lavori:**

- a. affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro: affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettera a), del Codice);
- b. affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 1 milione: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, da espletarsi mediante la consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti (art. 50, comma 1, lettera c), del Codice);
- c. affidamenti di importo pari o superiore ad un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara mediante la consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, (art. 50, comma 1, lettera d), del Codice).

Le suddette soglie sono automaticamente adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 50 del Codice.

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 50 del Codice può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni sottosoglia.

Nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 450, Legge n.296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario la Fondazione potrà far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, qualora i beni ed i servizi da acquistare siano disponibili su detto mercato.

### **Articolo 4 –Tipologie di forniture e servizi sotto soglia**

Ai sensi dell'art. 14 del Codice, per l'acquisizione di beni e servizi sottosoglia si individuano le seguenti tipologie e i relativi importi da intendersi IVA esclusa:

1. organizzazione di convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali nell'interesse della Fondazione, per un importo non superiore a euro 100.000;
2. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto digitale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, banche dati su CD-Rom, per un importo non superiore a euro 70.000;
3. servizi di traduzione, interpretariato, trascrizione, per un importo non superiore a euro 40.000;
4. lavori di stampa e tipografia, modulistica necessaria ai vari uffici, per un importo non superiore a euro 221.000;
5. lavori di editoria, per un importo non superiore a euro 221.000;
6. servizi di grafica, per un importo non superiore a euro 221.000;
7. spese postali o per agenzie di recapito, per un importo non superiore a euro 40.000;
8. acquisto e manutenzione di arredi, complementi di arredo, altre attrezzature occorrenti per il funzionamento di uffici, servizi e locali in uso alla Fondazione, per un importo non superiore a euro 221.000;
9. acquisto di cancelleria, materiali di consumo, segnaletica ad uso degli uffici della Fondazione, per un importo non superiore a euro 50.000;
10. acquisto, noleggio e manutenzione di attrezzature elettroniche e macchine per ufficio (macchine da calcolo, macchine da riproduzione grafica, macchine da microfilmatura, apparecchi fotoriproduttori, fotografici e audiovisivi, etc.), inclusi i relativi materiali tecnici di supporto e consumo, per un importo non superiore a euro 221.000
11. acquisto e manutenzione di apparecchiature di videosorveglianza e allarme, per un importo non superiore ad euro 40.000;
12. acquisto, noleggio e manutenzione delle attrezzature di amplificazione e diffusione sonora, per un importo non superiore a euro 221.000;
13. acquisto, noleggio e manutenzione delle attrezzature di illuminotecnica, proiezione video, per un importo non superiore a euro 221.000;
14. sviluppo, manutenzione, consulenza e assistenza sulle strutture informatiche e sui sistemi informativi della Fondazione, per un importo non superiore a euro 221.000;
15. noleggio e acquisto di apparecchiature e programmi informatici e relativi materiali accessori e di consumo, per un importo non superiore a euro 221.000;
16. divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o di altri mezzi di comunicazione, per un importo non superiore a euro 40.000;



17. acquisto, noleggio, manutenzione di apparecchiature telefoniche, radiotrasmittenti e delle attrezzature elettroniche, per un importo non superiore a euro 100.000;
18. servizi di pulizia, per un importo non superiore a euro 221.000;
19. servizi di derattizzazione e disinfestazione, per un importo non superiore a euro 70.000;
20. acquisto di prodotti e materiali per la pulizia e l'igiene, per un importo non superiore a euro 50.000;
21. trasporti, spedizioni, imballaggio, sdoganamento, magazzinaggio, facchinaggio, per un importo non superiore a euro 221.000;
22. spese di rappresentanza, per un importo non superiore a euro 40.000;
23. servizi di noleggio macchinari, attrezzature varie ed altri beni mobili in genere, per un importo non superiore a euro 100.000;
24. spese per rassegne stampa, per un importo non superiore a euro 221.000;
25. spese in genere per l'acquisto di ricambi e parti degli impianti di proprietà della Fondazione, per un importo non superiore a euro 100.000;
26. spese per la manutenzione e la gestione degli impianti di proprietà della Fondazione, per un importo non superiore a euro 100.000;
27. servizi di telecomunicazione, per un importo non superiore a euro 50.000;
28. acquisto di attrezzature e materiali per la raccolta dei rifiuti: sacchi, contenitori, cestini etc., per un importo non superiore a euro 50.000;
29. servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, per un importo non superiore a euro 50.000;
30. acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico, per un importo non superiore a euro 40.000;
31. servizi di approvvigionamento/utenze, per un importo non superiore a euro 50.000;
32. acquisto di dispositivi di protezione individuale, per un importo non superiore ad euro 50.000;
33. servizi di ricerca e consulenza, per un importo non superiore a euro 140.000;
34. servizi professionali resi da persone giuridiche con organizzazione di risorse ed altri mezzi, per un importo non superiore a euro 140.000;
35. servizi di incarichi di progettazione, per un importo non superiore a euro 140.000;
36. servizi assicurativi e bancari, per un importo non superiore a euro 221.000;
37. noleggi e leasing, per un importo non superiore a euro 221.000;
38. servizi di custodia e vigilanza, per un importo non superiore a euro 221.000;
39. servizi e forniture antincendio, per un importo non superiore a euro 40.000;

40. servizi di accoglienza, per un importo non superiore a euro 221.000;
41. servizi di catering e fornitura prodotti per la ristorazione, per un importo non superiore a euro 221.000;
42. servizi relativi alla formazione e aggiornamento del personale, per un importo non superiore a euro 40.000;
43. acquisto, noleggio, manutenzione e restauro di strumenti musicali, per un importo non superiore a euro 80.000;
44. acquisto di casse e custodie per il trasporto di attrezzature e strumenti musicali, per un importo non superiore a euro 221.000;
45. accordatura strumenti musicali, per un importo non superiore a euro 100.000;
46. spese per servizi sanitari, per un importo non superiore a euro 50.000;
47. acquisto di prodotti farmaceutici e materiali sanitari, per un importo non superiore a euro 20.000;
48. spese per servizi alberghieri e di viaggio, per un importo non superiore a euro 221.000;
49. spese pubblicitarie, per un importo non superiore a euro 221.000;
50. spese di comunicazione e divulgazione, per un importo non superiore a euro 221.000;
51. servizi fotografici e di riprese audio-video, per un importo non superiore a euro 140.000;
52. servizi tecnici e allestimenti per eventi della Fondazione, per un importo non superiore a euro 221.000;
53. servizi di noleggio automezzi con conducente, per un importo non superiore a euro 50.000;
54. servizi di concorso di idee, per un importo non superiore a euro 140.000;
55. servizi bibliotecari di catalogazione e archiviazione, per un importo non superiore a euro 140.000;
56. servizi di digitalizzazione, per un importo non superiore a euro 140.000;
57. servizi di rilegatura e restauro di libri, pubblicazioni e materiale documentario, per un importo non superiore a euro 50.000;
58. acquisto e noleggio di partiture, per un importo non superiore a euro 50.000;
59. servizio di biglietteria automatizzata con fornitura dei mezzi e del personale necessario, per un importo non superiore a euro 221.000;
60. locazione di spazi ad uso delle attività della Fondazione, per un importo non superiore a euro 140.000.

## **Articolo 5 – Tipologie di lavori sotto soglia**

I lavori sottosoglia sono individuati dalla Fondazione con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito di proprie categorie generali.

Le opere di manutenzione e riparazione riguardanti i locali in uso alla Fondazione possono essere relative alle seguenti categorie, da intendersi indicate a mero titolo esemplificativo e non in via esaustiva:

1. opere civili;
2. impianti idrici, fognari e sanitari;
3. impianti di riscaldamento, termoventilazione e condizionamento;
4. impianti elettrici;
5. impianti antincendio, antifurto, videosorveglianza, controllo accessi;
6. impianti elevatori;
7. opere di lattoneria (gronde, pluviali ecc.);
8. opere da fabbro, falegname e vetraio;
9. opere di decorazione;
10. impianti tecnologici;
11. finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
12. finiture di opere generali di natura edile;
13. finiture di opere generali di natura tecnica;
14. impianti di rete;
15. impianti telefonici e di telecomunicazione

## **Articolo 6 – Casi particolari**

Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi sottosoglia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, nonché a danno dell'ambiente e della salute pubblica.

### **Articolo 7 –Responsabile Unico del Progetto**

L'acquisizione di lavori, forniture e servizi sottosoglia viene effettuata nell'ambito degli obiettivi di budget. Un Dirigente, un Funzionario della Fondazione o il Responsabile dell'ufficio competente per l'intervento assume, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Codice, le funzioni di Responsabile del Progetto.

Per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile del Progetto si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi proposti in sede di offerta.

### **Articolo 8 – Adempimenti nei confronti dell'Anac**

Ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture dovrà essere identificata e tracciata attraverso il CIG.

### **Articolo 9 – Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento ovvero alla stipula dei relativi contatti di appalto tutti i soggetti di cui all'art. 65 del Codice in possesso dei requisiti minimi di:

- a. idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b. capacità e economica: ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice potrà essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale rispetto al valore stimato del contratto;
- c. capacità tecniche e professionali: ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore assimilabile, in un intervallo di tempo non superiore al triennio, nonché un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Tutti i soggetti con i quali la Fondazione stipula contratti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento, non devono trovarsi in alcuna delle situazioni motivo

di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del Codice e devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) del Codice.

Per i contratti aventi ad oggetto i lavori, l'operatore economico selezionato dovrà essere in possesso dei requisiti per i lavori pubblici richiesti dal Codice. Il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria oggetto dei lavori di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Per ciascun contratto di appalto, in osservanza al disposto dell'art. 11 del Codice, la Fondazione è tenuta ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'operatore economico. Nei casi di irregolarità del DURC, la Fondazione sospenderà il pagamento di quanto dovuto fino all'avvenuta regolarizzazione del documento.

### **Articolo 10 – Subappalto e cessione del contratto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice. La Fondazione si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

## **II. Albo dei Fornitori**

### **Articolo 11–Albo dei fornitori**

La Fondazione si è dotata di un proprio Albo dei Fornitori.

L'Albo è utilizzato per individuare gli operatori economici con i quali procedere agli affidamenti diretti ovvero da invitare alle procedure di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento.

L'inserimento nell'Albo non comporta, per gli operatori economici, l'automatica garanzia di invito alle procedure relativamente alle categorie merceologiche alle quali si è iscritti, restando salva la facoltà per la Fondazione di ricorrere ad operatori economici non iscritti nell'Albo dei Fornitori, ma individuati tramite indagini di mercato.

L'Albo dei fornitori contiene l'elenco generale dei fornitori, fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale ed economico-finanziaria, idonei all'affidamento dei contratti della Fondazione.

L'Albo dei Fornitori è pubblicato all'indirizzo:  
<https://accademiasantacecilia.acquistitelematici.it>.

### **Articolo 12 – Modalità di iscrizione**

Tutti gli operatori economici interessati, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusioni di cui all'art. 94 e ss. del Codice, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo in una o più categorie merceologiche.

L'iscrizione è aperta e può avvenire in qualsiasi momento. Le modalità di iscrizione all'Albo sono rinvenibili direttamente all'indirizzo <https://accademiasantacecilia.acquistitelematici.it>.

La validità dell'abilitazione ha durata annuale.

Al fine di mantenere l'abilitazione nella categoria merceologica di riferimento, l'operatore economico deve annualmente aggiornare i propri dati e sottoscrivere una nuova autocertificazione finale.

### **Articolo 13 – Decadenza dall'iscrizione**

La Fondazione disporrà la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 4 del “Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'elenco operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, servizi e forniture e l'utilizzo delle procedure di gara” o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7 del citato Regolamento;
- b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6 del citato Regolamento;
- c) grave negligenza o malafede nei confronti della Fondazione, nell'esecuzione del contratto;
- d) qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del citato Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta;
- e) violazione delle disposizioni del citato Regolamento;
- f) accertata inosservanza delle disposizioni contenute nel “Codice Etico” della Fondazione.

### **III. Procedure di affidamento**

#### **Articolo 14 – Affidamenti diretti**

Gli affidamenti diretti sono consentiti, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, per contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti all'Albo Fornitori della Fondazione.

Per beni o servizi il cui valore contrattuale (Iva esclusa) non sia superiore ad euro 5.000 e per lavori il cui valore contrattuale (Iva esclusa) non sia superiore ad euro 10.000, si può procedere nei seguenti modi, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di altri strumenti telematici di negoziazione indicati dalla normativa vigente:

- a) mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- b) mediante indagine esplorativa di mercato effettuata anche in modo informale ove il Responsabile del servizio lo ritenga necessario. Con una determinazione a contrarre che approva l'affidamento, s'individua il nominativo del fornitore indicando altresì l'importo della fornitura, l'oggetto dell'affidamento, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale, il RUP, e le principali condizioni contrattuali nonché le altre indicazioni ed attestazioni previste per legge;
- c) stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere commerciali anche tramite posta elettronica certificata.

#### **Articolo 15 – Svolgimento procedura per l'acquisizione mediante affidamento diretto**

La procedura prende avvio, previa Richiesta a firma del Dirigente/Responsabile dell'ufficio di volta in volta interessato, con apposita determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente adottata dal legale rappresentante della Fondazione.

In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto ad essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, la nomina del RUP, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- a) consultazione dell'Albo dei Fornitori e, qualora non vi siano presenti operatori/Imprese nel settore di riferimento, avvalendosi della piattaforma MePA, ovvero svolgimento di indagini di mercato per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) richiesta, ove possibile, di almeno 2 preventivi agli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

La Fondazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta di offerta e dichiarati in sede di offerta medesima. La Fondazione ha la facoltà di applicare, anche ai contratti oggetto del presente articolo, procedure aperte, ristrette, negoziate previa o senza pubblicazione di un bando.

E' facoltà della Fondazione richiedere agli appaltatori la presentazione di apposito deposito cauzionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 del Codice.

La stipula del contratto per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro e per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, può avvenire anche mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite la piattaforma telematica della Fondazione o, diversamente, tramite il MEPA.

### **Articolo 16 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara**

La Fondazione procederà all'effettuazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l'affidamento di contratti:

1. per servizi o forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alla soglia comunitaria ovvero alle diverse soglie stabilite all'art. 4 del Regolamento;
2. per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 1 milione di euro;
3. a prescindere dal valore, qualora ricorrano una o più delle fattispecie di cui all'art. 76 del Codice, ovvero quando sussistano specifiche e motivate esigenze connesse alla tipologia di contratto da affidare.

Detta procedura prevedrà la consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti (per forniture o servizi) ovvero dieci operatori economici, ove esistenti (per lavori), individuati tramite l'Albo dei Fornitori, il MePA oppure mediante indagine di mercato.



## **Articolo 17 – Svolgimento procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara**

La procedura prende avvio, previa Richiesta a firma del Dirigente/Responsabile dell'ufficio di volta in volta interessato, con apposita determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della Fondazione.

In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto ad essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, la nomina del RUP, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

- a) consultazione dell'Albo dei Fornitori, del MePA ovvero svolgimento di indagini di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

La Fondazione pubblica un avviso di indagine di mercato sul proprio sito web, nella sezione "Bandi e gare"; la durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con la stazione appaltante. Nell'avviso di indagine di mercato la Fondazione si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

In alternativa, la Fondazione può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli dall'Albo appositamente costituito, fatto salvo il principio di rotazione degli inviti.

La Fondazione può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente – purché superiore ai minimi previsti dall'art. 50 del Codice dei contratti pubblici.

La Fondazione richiede agli operatori economici interpellati un'offerta redatta secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato o disciplinare tecnico. La lettera di invito - trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, con il mezzo ritenuto idoneo (Piattaforma Telematica o MePA o PEC) - indica tra gli altri i seguenti elementi: l'oggetto della prestazione, il nominativo del RUP, le garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, il prezzo a base di gara, le modalità e i tempi di pagamento, le modalità e i criteri di scelta del contraente, le eventuali condizioni e penalità previste, il richiamo alle vigenti disposizioni di legge, la data e l'ora entro cui gli interpellati devono presentare la propria offerta, la data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte pervenute nonché quant'altro ritenuto necessario dalla Fondazione.

La procedura di selezione degli operatori economici deve garantire trasparenza, parità di trattamento ed un congruo termine per la presentazione delle offerte stabilito secondo le modalità che vengono di volta in volta individuate dal Responsabile del Progetto e, comunque, non inferiore a 10 (dieci) giorni fatto salvo un termine inferiore per ragioni di urgenza.

L'affidamento della prestazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte ritenute anormalmente basse, viene attivata una procedura in contraddittorio con gli offerenti, all'esito della quale verranno escluse le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.

Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara, ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, svolte in seduta riservata. Tutte le attività di valutazione delle offerte e le relative attività sono verbalizzate.

Nel caso in cui la Fondazione abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 1 dell'art. 50 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la Fondazione di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso

di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

### **Articolo 18 – Lavori d'urgenza e provvedimenti in caso di somma urgenza**

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori sotto soglia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del Progetto e corredato da una perizia estimativa, redatta da un tecnico all'uopo incaricato, per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Progetto e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente capoverso, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 150.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese selezionate tra quelle iscritte all'Albo Fornitori della Fondazione, se esistenti o attraverso indagini di mercato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il Responsabile del Progetto può ingiungere all'impresa l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'affidatario non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa vigente, i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Il Responsabile del Progetto o il tecnico compilano entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmettono, unitamente al verbale di somma urgenza, al Presidente della Fondazione che provvede all'approvazione dei lavori e ad autorizzarne la spesa.

### **Articolo 19 – Criteri di aggiudicazione e operazioni di gara**

Gli acquisti di beni e servizi e i lavori previsti dal presente Regolamento possono essere affidati in base al criterio del prezzo più basso e/o in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1 - Il Criterio del prezzo più basso, ammesso nei casi specificatamente previsti dall'art. 108, comma 3 del Codice, è determinato, negli atti di gara, come segue:

- in caso di affidamento di lavori:
  - a) nel caso di contratti a misura, se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
  - b) nel caso di contratti a corpo, se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso % sull'importo complessivo a corpo;
- in caso di affidamento di servizi o forniture: mediante ribasso della base di gara nei termini di volta in volta specificati negli atti di gara.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta pubblica, dal Responsabile del Progetto o da un suo delegato con l'ausilio, ove necessario, da uno o più tecnici competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

Le attività svolte dal Responsabile del Progetto saranno sintetizzate in apposita relazione contenente le indicazioni relative all'oggetto del servizio o della fornitura e all'andamento del confronto concorrenziale.

Il Responsabile del Progetto può escludere l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare una commissione di gara composta da minimo tre membri, nel rispetto della disciplina vigente.

2 - Il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, obbligatorio qualora ci sia la necessità per la Fondazione di valutare la qualità di ciò che viene acquistato ovvero nelle ipotesi indicate all'art. 108, comma 2, del Codice.

Nella predisposizione degli atti di gara, verranno individuati i criteri, oltre all'elemento prezzo, ritenuti pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: il pregio tecnico; le caratteristiche estetiche e funzionali; le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; il costo di utilizzazione e manutenzione; la redditività; il servizio successivo alla vendita; l'assistenza tecnica; la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione.

Negli atti di gara devono essere altresì indicati i criteri di valutazione, con l'indicazione della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e per ciascun criterio prescelto prevedere, ove necessario, sub criteri, sub pesi o sub punteggi.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara e la valutazione dell'offerta verranno espletate da apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Presidente-Sovrintendente della Fondazione dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. La commissione è composta da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti idonei a valutare

l'oggetto dei lavori, beni e servizi da affidare. I componenti della commissione vengono nominati tra i Dirigenti, i Funzionari ed i Responsabili dei singoli uffici della Fondazione. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità si rimanda alle disposizioni contenute all'art. 93 del Codice. La commissione esaminatrice costituisce un collegio perfetto, che opera validamente solo in presenza di tutti i componenti.

In ogni caso, i commissari devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.

La commissione giudicatrice opera in piena autonomia ed è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, secondo i criteri motivazionali presenti negli atti di gara. La Fondazione assicura gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte e può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest'ultimo. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla Fondazione.

Ai fini della prevenzione della corruzione il Presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte dei concorrenti e, in generale, di qualsiasi soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

La Commissione: (i) apre in seduta pubblica i plichi digitali o cartacei contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della integrità e/o della corretta trasmissione dei plichi e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero nella lettera di invito; (ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto mediante un canale telematico che assicuri l'autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito; (iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa. Qualora detta offerta superi la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice ne dà informazione al RUP che procede, se lo ritiene necessario, alla verifica di detta anomalia subordinando la proposta di aggiudicazione agli esiti della verifica.

Qualora l'aggiudicatario provvisorio non fornisca adeguate giustificazioni a corredo dell'anomalia dell'offerta, il RUP procede alla proposta di aggiudicazione scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione diviene efficace solo a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti ed auto dichiarati in sede di procedura di affidamento dal concorrente risultato aggiudicatario.

Ai concorrenti verranno trasmesse le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

La Fondazione, in caso d'urgenza e con adeguata motivazione, può procedere alla consegna delle attività in pendenza delle verifiche dei requisiti e nelle more della stipula del contratto.

### **Articolo 20 – Garanzie**

La partecipazione alle procedure di affidamento sottosoglia è subordinata alla presentazione delle garanzie di cui agli artt. 106 e 117 del Codice, fatto salvo quanto previsto all'art. 53, comma 4 del Codice.

### **Articolo 21 – Avviso sui risultati degli affidamenti non preceduti da pubblicazione di un bando**

Sul sito web della Fondazione, nella sezione Bandi e Gare sarà pubblicato:

- l'esito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture assegnati tramite affidamento diretto di valore complessivo pari o superiore a 50.000 euro;
- l'esito delle procedure negoziate di cui all'art. 16 del presente regolamento.

## **IV. Spese in contanti**

### **Articolo 22 – Spese a mezzo cassa economale**

Per le spese effettuate mediante il fondo economale, è consentito l'utilizzo di contanti per un importo massimo di euro 2.000 nel rispetto della normativa vigente, previa autorizzazione esplicita del Direttore Amministrativo.

Possono essere acquistati mediante il fondo economale beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire, con immediatezza ed urgenza, ad esigenze funzionali della Fondazione. Rientrano in tale novero, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- acquisto di valori bollati;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere, articoli di ferramenta);

- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- acquisto di libri e pubblicazioni;
- spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per la Fondazione non altrimenti individuabili nell'elencazione entro il limite di cui al precedente comma.

Le spese a mezzo cassa economale devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

## **V. Controllo e liquidazione dei lavori, forniture e servizi**

### **Articolo 23 – Controllo dei lavori, forniture e servizi**

Le fatture relative forniture e servizi, per importi inferiori a euro 140.000, e quelle relative a lavori, per importo inferiore a euro 150.000, dovranno essere trasmesse al Responsabile del Servizio interessato, il quale controllerà - sotto la sua personale responsabilità - la regolarità delle fatture e note di spesa in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonché se i lavori e i servizi siano stati regolarmente eseguiti, e attesterà la regolare esecuzione e darà il nulla osta alla liquidazione.

Per importi superiori dovrà provvedersi al collaudo o alla attestazione di regolare esecuzione.

Il pagamento relativo agli acquisti sottosoglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva (DURC), a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nei relativi accordi contrattuali.

### **Articolo 24 – Termini di pagamento**

Le fatture relative a lavori, forniture e servizi munite del visto di regolarità, e corredate della relativa documentazione sono liquidate dall'Ufficio Amministrazione.

I pagamenti sono disposti, salvo diverso termine inserito nella lettera di invito od altro accordo tra le parti, entro 60 (sessanta) giorni dal collaudo o dalla verifica della prestazione o della fornitura ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, con riferimento a fine mese.

## **VI. Disposizioni finali**

### **Articolo 25 – Tutela della privacy**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, GDPR, la Fondazione tratterà i dati forniti dagli operatori economici esclusivamente per le finalità connesse all'abilitazione all'Albo fornitori, alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.

### **Articolo 26 – Foro competente e accesso agli atti**

Avverso gli atti relativi alle procedure espletate in ottemperanza al presente Regolamento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio – Roma, nei termini e con le modalità di cui al D. Lgs. n. 104 del 2010.

### **Articolo 27 – Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione “[www.santacecilia.it](http://www.santacecilia.it)”.

### **Articolo 28 – Rinvio alle leggi e ai regolamenti**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.

### **Articolo 29 – Entrata in vigore e abrogazione norme**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2024 a seguito di delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Dall'entrata in vigore, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari già adottate dalla Fondazione in contrasto con il presente Regolamento.